



Direttive: Le relazioni tra i tribunali civili e la Commissione della concorrenza

applicabili a partire dal 1° luglio 1996

Su invito della Presidenza della Commissione della concorrenza, il 13 giugno 1997 ha avuto luogo a Berna un incontro dove erano presenti, da un lato, delle delegazioni del Tribunale federale e dei tribunali cantonali, e, dall'altro lato, una delegazione della Commissione della concorrenza e la sua Segreteria. Dei rappresentanti della Federazione Svizzera degli Avvocati hanno partecipato in qualità di osservatori. Sulla base della nuova legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart; RS 251), si è approfondita la questione della relazione tra i giudici civili e le autorità della concorrenza qualora un problema del diritto della concorrenza venga sollevato durante un processo civile. Tali questioni hanno costituito l'oggetto di una larga discussione, di cui le conclusioni sono riportate qui di seguito. Tali conclusioni, le quali hanno un carattere puramente provvisorio, dovrebbero servire da direttive per la pratica.

I problemi risultano in primo luogo da tre disposizioni della nuova legge:

Art. 15 LCart: «Valutazione della liceità di una limitazione della concorrenza»

¹ Se nel caso di una procedura civile sorge una contestazione in merito alla liceità di una limitazione della concorrenza, la causa è trasmessa per parere alla Commissione della concorrenza.

² Se una limitazione della concorrenza solitamente considerata illecita è presentata come necessaria per la tutela di interessi pubblici preponderanti, la causa è trasmessa al Consiglio federale per decisione.

Art. 47 LCart: «Pareri»

¹ La Commissione redige pareri per altre autorità su questioni di concorrenza di importanza sostanziale. Nelle questioni di importanza secondaria può incaricarne la segreteria.

² [Per la redazione dei pareri la Commissione e la segreteria possono esigere emolumenti in funzione delle spese.¹]

Art. 48 LCart: «Pubblicazione delle decisioni e delle sentenze»

¹ Le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni.

² I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente.

¹ Abrogato dal n. I della LF del 20 giugno 2003, con effetto dal 1° aprile 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 1835 4927).

1 Il principio

1.1 L'obbligo di sottoporre la causa alla Commissione

Sulla base dell'art. 15 cpv. 1 LCart, il giudice ha l'obbligo di domandare il parere alla Commissione della concorrenza, «se nel caso di una procedura civile sorge una contestazione in merito alla liceità della concorrenza».

1. La formulazione dell'art. 15 cpv. 1 LCart deve essere intesa nel senso che un problema, la cui soluzione non è facilmente individuabile, è sollevato nel caso sottoposto al giudice. Nel caso inverso, ossia se oggettivamente non sussistono dubbi riguardo alla soluzione di tale problema, il giudice non è tenuto a rivolgersi alla Commissione.

2. La sola circostanza che una delle parti, rispettivamente entrambe le parti mettano in causa la liceità di una restrizione della concorrenza non è sufficiente a giustificare un tale obbligo. Il giudice rimane libero nella sua valutazione.

3. Nel caso in cui il giudice rinunciassi a domandare il parere della Commissione, benché ciò sarebbe stato opportuno nel caso in esame, una parte può ricorrere secondo le vie legali presso il tribunale civile per violazione delle regole di procedura.

1.2 Il diritto di sottoporre la causa alla Commissione

4. Conformemente all'art. 47 cpv. 1 LCart, il giudice conserva il diritto, indipendentemente dall'art. 15 LCart, di domandare il parere della Commissione in qualsiasi momento della procedura.

5. Indipendentemente dall'art. 47 LCart, il giudice conserva sempre il diritto di prendere contatto in maniera informale con la Segreteria della Commissione per ottenere informazioni generali relative al diritto dei cartelli.

1.3 Casi particolari

6. Se vengono richiesti dei provvedimenti cautelari in una procedura di diritto civile, il giudice non è tenuto a domandare il parere della Commissione (deciso dal Presidente della Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale [decisione Blue Window] e dal Presidente della Commissione della concorrenza).

7. In caso di azione davanti al Tribunale federale, la Corte adita non è obbligata a sottoporre le questioni relative al diritto della concorrenza alla Commissione, benché l'ottenimento di un parere risulterebbe opportuno nel caso di questioni delicate.

8. La questione dell'applicabilità dell'art. 15 LCart nella procedura arbitrale è stata sollevata, ma non risolta.

2 La procedura

2.1 Il trasferimento della causa

9. La richiesta di un parere deve essere rivolta alla Segreteria della Commissione. Tale richiesta deve contenere una corretta rappresentazione dei fatti, delle questioni formulate chiaramente e, se occorre, ogni altra informazione complementare che potrebbe essere necessaria per rispondere alle domande poste.

10. Questo presuppone in ogni caso che lo scambio di scritti sia concluso, rispettivamente che il giudice abbia effettuato determinate misure d'istruzione che riguardano restrizioni della concorrenza.

11. Appartiene al giudice decidere se, sulla base delle disposizioni di diritto processuale civile pertinenti, è necessario sospendere la procedura fino alla ricezione del parere.

2.2 La stesura del parere

12. La Segreteria della Commissione prepara un progetto del parere e lo sottopone per approvazione alla Commissione.

13. È competenza della Commissione decidere dell'importanza che attribuisce al parere. Il parere può essere redatto nella forma di un rapporto dettagliato o di una presa di posizione sommaria.

14. [La Segreteria può far supportare i costi della stesura del parere al tribunale, che a sua volta potrà metterli a carico delle parti (analogo applicazione dell'art. 47 cpv. 2 LCart)]².

2.3 Il valore del parere

15. Il parere è trasmesso al tribunale. Trattandosi di un parere giuridico, esso dovrebbe essere sottomesso alle parti affinché esse possano prendere posizione al riguardo.

16. Il parere della Commissione non può formare oggetto di ricorso. Le parti possono avvalersi dei mezzi d'impugnazione messi a disposizione dalla procedura civile per contestare la decisione presa dal giudice di seguire rispettivamente di non seguire il parere della Commissione.

3 Relazioni con le procedure delle autorità della concorrenza

3.1 Inchiesta preliminare

17. Di principio, la Segreteria non apre un'inchiesta preliminare (art. 26 LCart) quando una procedura civile è ancora pendente.

18. È frequente che la Segreteria rinunci ad aprire un'inchiesta preliminare, nonostante sia stata invitata a farlo da parte di un'impresa, se essa ritiene che il caso pone un problema di diritto civile (difesa dei diritti individuali) e non di diritto amministrativo (problemi generali della concorrenza).

3.2 Inchiesta ordinaria

19. Il semplice fatto che la Commissione tratti una richiesta di un parere non le impedisce di aprire un'inchiesta ordinaria, se il problema rientra nelle sue competenze (art. 27 LCart). Tuttavia, il contesto dell'inchiesta ordinaria non sarà necessariamente identico a quello relativo al processo civile.

20. Le due procedure, indipendenti l'una dall'altra, possono formare oggetto di ricorsi distinti e, nel peggiore dei casi, condurre a risultati differenti.

4 Ricorso al Consiglio federale

Conformemente all'art. 8 LCart «gli accordi in materia di concorrenza e le pratiche delle imprese che dominano il mercato, dichiarati illeciti dall'autorità competente, possono essere autorizzati dal Consiglio federale su richiesta degli interessati, se sono eccezionalmente necessari alla realizzazione di interessi pubblici preponderanti».

21. In qualsiasi momento durante la procedura, una parte ha la possibilità d'invocare degli interessi pubblici preponderanti. La parte può dunque invocare tali diritti anche in una procedura davanti al Tribunale federale.

² Cfr. nota 1.

22. In questo caso, il dossier deve essere trasmesso al Dipartimento federale dell'economia pubblica.

5 Pubblicazioni delle sentenze di diritto civile

Conformemente all'art. 48 LCart «le autorità in materia di concorrenza possono pubblicare le loro decisioni. I tribunali trasmettono spontaneamente alla segreteria una copia completa delle sentenze emesse in virtù della presente legge. La Segreteria raccoglie queste sentenze e può pubblicarle periodicamente».

Specialmente durante la fase introduttiva di questa legge, è essenziale che le imprese, gli avvocati e i giudici, siano sufficientemente informati della prassi che ne deriva.

23. Per questo motivo, tutti i tribunali hanno l'obbligo di trasmettere alla Segreteria un esemplare della versione integrale di tutte le sentenze che rendono in applicazione della legge sui cartelli. Sono incluse anche le sentenze relative ai provvedimenti cautelari.

24. La Segreteria decide se le sentenze saranno pubblicate nella rivista «Recht und Politik des Wettbewerbs», «Droit et politique de la concurrence» e «Diritto e politica della concorrenza». In caso di necessità, la Segreteria prende contatto prima della pubblicazione della sentenza con il giudice del tribunale, per garantire la protezione dei segreti d'affari.

6 Diritto transitorio

25. I principi esposti sopra si applicano a partire dall'entrata in vigore della legge, ossia dal 1° luglio 1996.

26. Essi sono ugualmente applicabili nei processi attualmente pendenti.